



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-152.4.0.-226

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di Giugno il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO "KASKO" PER IL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 30.06.22-31.12.2023- CIG 9264830B92 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Adottata il 07/06/2022
Esecutiva dal 16/06/2022

07/06/2022	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-152.4.0.-226

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “KASKO” PER IL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 30.06.22-31.12.2023- CIG 9264830B92 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs. n° 50/2016.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il vigente regolamento di contabilità
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- il Decreto Legislativo n° 126 del 2014;
- il D.L. 32/2019;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs. n° 50/2016, con particolare riferimento all'art. 66, comma primo e comma secondo;
- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e le Linee Guida n. 14 del 6.3.2019, per quanto applicabili al presente affidamento;
- l'art. 106 del Codice delle assicurazioni;
- la Determinazione AVCP n. 2 del 13 marzo 2013;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso che:

- la Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi- è preposta alla gestione delle coperture assicurative dell’Ente e all’individuazione delle Compagnie di Assicurazione alle quali affidare le stesse;
- con determinazione dirigenziale n. 2019-152.4.0-259, regolarmente esecutiva, la Stazione Unica Appaltante indiceva una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett B) per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa *Kasko* per il periodo 31.12.2019-31.12.2023;
- con successiva determinazione dirigenziale n 2019-152.4.0.-333, la Civica Amministrazione aggiudicava, in base al criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. B) del Dlgs 50/2016, il servizio assicurativo *de quo* alla **Società Amissima Ass.ni Spa** in ragione dell’offerta da quest’ultima presentata - CIG 8077904143;

Dato atto che:

- In data 23 luglio 2021, la **Compagnia Amissima Assicurazioni S.p.A.**, con missiva di cui al prot. 267386, comunicava formalmente alla Civica Amministrazione di voler recedere dal contratto assicurativo con effetto dalle h. 24 del 31.12.2021;
- Conseguentemente, la Civica amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’art 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e dall’art 2 comma III del capitolato di polizza, richiedeva alla Compagnia di prorogare temporaneamente e, segnatamente, fino alle h. 24 del 30.06.2022, la copertura assicurativa al fine di consentire l’espletamento delle procedure di aggiudicazione volte alla individuazione di nuovo operatore economico;

Considerato che:

- Alla luce di quanto sopra, la Civica amministrazione interpellava, per il tramite dei propri broker assicurativi, la Compagnia assicurativa partecipante alla originaria procedura di gara così come risultante dalla relativa graduatoria e ciò al fine di comprendere se la stessa fosse intenzionata ad attivare la polizza alle medesime condizioni offerte in sede di gara;
- La Compagnia consultata, la **Unipol Sai Ass.ni Spa**, dava all’interpello riscontro negativo comunicando ai broker, quanto segue: “*stante la situazione sinistri presentata, non ci sono le condizioni per poter subentrare alle condizioni da noi proposte nella gara alla quale abbiamo partecipato*”;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2019-152.4.0.-176 veniva affidato l’accordo quadro per il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Genova per la durata di un biennio alla **Società Marsh S.p.A.**, C.F. e P.I.V.A. 01699520159 con sede in Milano (cap. 20158), viale L. Bodio, 33;
- nell’ottica di garantire il mantenimento della copertura assicurativa *de quo*, con determinazione dirigenziale nr. 2022-152.4.0.-116, la Civica Amministrazione procedeva al conferimento dell’incarico al broker *Marsh* per lo svolgimento di procedura preliminare di consultazione di mercato relativamente al servizio “*Kasko*” per il Comune di Genova per il periodo 30.06.2022-31.12.2023;

Dato atto che:

- Il broker *Marsh*, alla luce dell’incarico ricevuto, interpellava diversi operatori economici (*HDI Global, Allianz, ITAS Mutua, AIG Europe, Unipolsai, Lloyd’s Insurance Compagny*

per il tramite di Lloyd's Correspondent: Funk International) affinché gli stessi presentassero la propria proposta entro e non oltre le h. 17,00 del 20.05.2022;

- Il broker proponeva anche una “polizza base”, chiedendo ai vari partecipanti di proporre, se lo ritenevano, proposte migliorative delle condizioni offerte.
- **AIG Europe** proponeva, oltre ad un premio annuo lordo di € 35.572,76 (mentre gli altri proponevano da € 37.565,00 dei **Lloyd's** ad € 47.700,00 di **Allianz**) anche il maggior numero di proposte migliorative rispetto alla polizza base di Marsh (es.: previste penali in caso di inadempimento della Compagnie esclusa facoltà di recesso per sinistro Limite di indennizzo per ogni evento: € 750 ed altre)
- Delle Compagnie interpellate, l'offerta più conveniente, sia dal punto di vista del contenuto che da quello economico, è quindi risultata quella di **AIG Europe S.A.** – rappresentanza generale per l'Italia la quale offriva di stipulare il contratto assicurativo “Kasko” per la durata di 18 mesi e, precisamente, dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023, con esclusione di tacito rinnovo, proponendo come premio annuo lordo la somma di euro 35.572,76 per un totale di euro 53.359,14 da corrispondersi nell'arco dei 18 mesi;

Ritenuto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla CONSIP Spa per la tipologia di servizio in oggetto cui aderire;

Dato atto che l'affidamento del servizio assicurativo *de quo* avviene al di fuori del Mepa, in ragione della assenza di adeguata categoria di riferimento, come confermato dalla stessa **AIG Europe** (che risulta essere iscritta nel sistema SDAPA, sistema che si usa per affidamenti sopra soglia comunitaria) ma è stata comunque rispettata la previsione di cui all'art. 40 ultimo comma del Dlgs 50/2018, che prescrive che tutte le comunicazioni e gli scambi avvengano utilizzando mezzi elettronici;

Considerato che:

- al fine di garantire la continuità di copertura assicurativa Kasko, occorra affidare il servizio sopra-detto a operatori professionali del settore;
- non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 tra la scrivente, direttore del Servizio e RUP della procedura;
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

DETERMINA

1) **Di approvare** le condizioni contrattuali proposte dalla Società Aig Europe S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia per la polizza Kasko, che si allega alla presente determinazione dirigenziale e ne costituisce parte integrante;

2) **Di affidare** il servizio assicurativo *de quo* alla Società **Aig Europe S.A.** (cod benef. 59119), in base all'art. 36 D. Lgs. 50/2016 per il periodo 30.06.2022-31.12.2023, e per l'importo complessivo di Euro 53.359,14, comprensivo di imposte;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) **di indicare** il CIG 9264830B92- quale codice identificativo del servizio in oggetto;
- 4) **di dare atto** che la scrivente è stata individuata quale RUP ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;
- 5) **di impegnare** la somma complessiva di **Euro 53.359,14** comprensiva di imposte, corrispondente all'importo dell'affidamento del contratto assicurativo per il periodo 30.06.2022-31.12.2023, secondo la seguente ripartizione:
- **Euro 17.786,38** all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2022 **PdC 1.10.4.1.01** per il pagamento del premio della prima annualità così come frazionata alla luce dei mesi che interessano e, segnatamente, per il periodo 30.06.2022-31.12.2022;
 - **Euro 35.572,76** all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2023 **PdC 1.10.4.1.01** per il pagamento del premio della annualità successiva e, segnatamente, per il periodo 31.12.2022-31.12.2023; dando atto che gli impegni verranno generati in automatico dal sistema Sib@c;
- 6) **di affidare** il servizio assicurativo alla Società Aig Europe SA per i motivi sopradetti;
- 7) **di dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 8) **di dare atto** che la scrivente è stata nominata Rup;
- 9) **di dare atto** che gli impegni di cui al presente provvedimento sono stati assunti ai sensi dell'art.183 comma 1 D.Lgs n. 267/2000;
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000 ed è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

POLIZZA KASKO

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA

PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 - 16124

GENOVA (GE)

C.F./P.IVA: 00856930102

e

l'Impresa di Assicurazioni:

Aig Europe S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia

Decorrenza: ore 24,00 del 30/06/2022

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2023

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Broker	il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	00856930102
Massimali a Primo Rischio Assoluto	€ 15.000,00 per autovettura
Franchigia fissa	€ 250,00 per sinistro
Conteggio Premio	Kilometri preventivati alla firma pari a 90.000 Premio unitario lordo per km: Euro 0,395252889
Durata ed effetto:	decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2022 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2023

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 fino alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Tuttavia le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

È comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la rata di premio (periodo 30/06/2022-31/12/2022) sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 8 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempimento da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 10 Recesso per Sinistro

Non si applica al presente contratto.

Art. 11 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 14 – Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dello **0,65%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E VEICOLI ASSICURATI (INCENDIO-FURTO-KASKO)

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:

- KASKO - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;
- INCENDIO - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine;
- FURTO - (totale o parziale) e rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina nonché i danni da scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati ; sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina;
- EVENTI SOCIO-POLITICI - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
- EVENTI NATURALI - quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;
- EVENTI DIVERSI - quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Quanto sopra premesso, resta inteso che:

- l'assicurazione deve intendersi estesa ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, con eccezione della garanzia Kasko per la quale i danni ai detti impianti, dispositivi ed attrezzature, si intendono assicurati solo se verificatisi in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabili a termini di polizza;
- sono esclusi dalla garanzia gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili.

Veicoli assicurati

Devono intendersi assicurati i seguenti veicoli:

- le autovetture ed i motocicli usati dagli Amministratori purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente – per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per conto del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa;
- le autovetture ed i motocicli usati dai Consiglieri purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto;
- le autovetture ed i motocicli usati dai dipendenti del Contraente purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente - per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio/trasferta per il tempo strettamente necessario al loro espletamento;
- le autovetture ed i motocicli di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti, ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta/servizio;
- generalità della persona autorizzata alla trasferta/servizio;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 1 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gara o competizioni sportive e alle relative prove;
- limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo se conseguenti a furto totale.

Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente, dell'Assicurato e/o Conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano, nonchè di traino che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 2 - Forma dell'assicurazione

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza dell'importo di € 15.000,00 per ciascuna autovettura assicurata.

Pertanto al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1907 del C.C..

Per ogni sinistro sarà applicata una franchigia fissa di € 250,00.

Art. 3 - Riparazione-sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Salvo il disposto dell'art. 3 della presente Sezione, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazione, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
- l'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 - Liquidazione del danno - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di

eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o furto totale e/o danno kasko, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Si precisa che l'indennizzo dovuto verrà rimborsato all'Assicurato (dipendente in missione) al lordo della franchigia contrattuale prevista e la suddetta franchigia verrà recuperata nei confronti dell'Ente con cadenza trimestrale. A tale scopo, la Compagnia provvederà all'invio della richiesta di recupero entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni singolo trimestre ed il Contraente si impegna al relativo versamento entro il 15° giorno successivo alla suddetta richiesta.

Art. 7 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore di quanto recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 20) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 - Regolazione del premio

Il premio lordo è stabilito in ragione di € 0,395252889 per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di trasferta, adempimenti di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.

Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo lordo di € 35.572,76 calcolato sulla base di una percorrenza annua di km 90.000.

Esso viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo di € 26.679,57 pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per i motivi sopra indicati dai veicoli assicurati, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Il pagamento dell'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere eseguito dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

A) Rottura dei cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Relativamente alla presente estensione devono intendersi escluse sia l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sia quella dello scoperto con il minimo non indennizzabile previsti per le garanzie tutte di polizza.

B) Colpa grave

A maggior precisazione di quanto previsto dalle "norme che regolano l'assicurazione incendio-furto-kasko", devono intendersi compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi assicurati a termini di polizza anche se conseguenti a colpa grave dell'Assicurato.

C) Rivalsa - diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

D) Bagagli

Nel caso d'incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita parziale/totale del veicolo assicurato, l'Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per vento, danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi, comunque, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

E) Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di cui all'art. 2.2.

F) Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purchè documentata, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza per sinistro di € 400,00.

G) Ricorso Terzi da Incendio

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 300.000,00 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o all'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge vigente.

La Società non risarcisce i danni:

1. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati o dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
2. subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
3. da inquinamento o da contaminazione;
4. coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
5. cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-152.4.0.-226

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “KASKO” PER IL COMUNE DI GENOVA
PER IL PERIODO 30.06.22-31.12.2023- CIG 9264830B92 E CONTESTUALE ASSUNZIONE
DEGLI IMPEGNI DI SPESA

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile